



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro

Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel.0522.927202

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 09.12.2024.

Oggetto: CCNL Area Meccanica Artigianato – accordo di rinnovo.

Si segnala che in data 19 novembre 2024, è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Meccanica 17 dicembre 2021 (integrato dal Verbale di accordo economico 21 dicembre 2023), ossia del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini, dalle imprese odontotecniche e dalle imprese di restauro di beni culturali, scaduto il 31 dicembre 2022. Con il Verbale integrativo del 25 novembre 2024 le Parti hanno fornito le tabelle retributive.

Di seguito riportiamo i principali contenuti del rinnovo.

Incrementi retributivi

Il rinnovo prevede un aumento retributivo a regime:

Per le imprese dei settori Metalmeccanica ed installazione di impianti e Orafi argentieri ed affini pari a 120,00 euro per il 4° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da erogarsi in 4 tranches:

- 50,00 euro a partire dal 1° dicembre 2024;
- 25,00 euro a partire dal 1° luglio 2025;
- 25,00 euro a partire dal 1° marzo 2026;
- 20,00 euro a partire dal 1° novembre 2026;

Per le imprese del settore Odontotecnica pari a 109,00 euro per il 4° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da erogarsi in 4 tranches:

- 50,00 euro a partire dal 1° dicembre 2024;
- 25,00 euro a partire dal 1° luglio 2025;
- 25,00 euro a partire dal 1° marzo 2026;
- 9,00 euro a partire dal 1° novembre 2026;

Si precisa che gli importi riconosciuti a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) dall'Accordo 21 dicembre 2023 fino al 30 novembre 2024, diventano a tutti gli effetti retribuzione tabellare (e vanno ricompresi nella stessa) dal 1° dicembre 2024. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale operano i nuovi minimi previsti dall'accordo di rinnovo.

I minimi retributivi a decorrere da dicembre 2024 saranno quindi:

Settore metalmeccanica e installazione impianti

Livello	Retribuzione tabellare al 30/11/2024*	Retribuzione tabellare a partire dal			
		1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026
1Q	1.955,32	2.018,11	2.049,51	2.080,91	2.106,03
1	1.955,32	2.018,11	2.049,51	2.080,91	2.106,03
2	1.819,35	1.877,78	1.906,99	1.936,20	1.959,57
2 bis	1.717,91	1.773,08	1.800,66	1.828,24	1.850,31
3	1.651,91	1.704,96	1.731,48	1.758,00	1.779,22
4	1.556,98	1.606,98	1.631,98	1.656,98	1.676,98
5	1.499,59	1.547,75	1.571,83	1.595,91	1.615,17
6	1.430,00	1.475,92	1.498,88	1.521,84	1.540,21

(*) Gli importi della retribuzione tabellare al 30 novembre 2024 (riportati nella tabella dell'Accordo 25 novembre 2024) sono comprensivi degli importi AFAC (acconto su futuri aumenti contrattuali) previsti dal Verbale di accordo economico del 21 dicembre 2023

Settore orafi, argentieri ed affini

Livello	Retribuzione tabellare al 30/11/2024*	Retribuzione tabellare a partire dal			
		1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026
1Q	1.956,62	2.019,31	2.050,65	2.081,99	2.107,06
1	1.956,62	2.019,31	2.050,65	2.081,99	2.107,06
2	1.822,94	1.881,34	1.910,54	1.939,74	1.963,10
3	1.659,35	1.712,51	1.739,09	1.765,67	1.786,93
4	1.560,64	1.610,64	1.635,64	1.660,64	1.680,64
5	1.500,70	1.548,78	1.572,82	1.596,86	1.616,09
6	1.422,85	1.468,44	1.491,23	1.514,02	1.532,25

(*) Gli importi della retribuzione tabellare al 30 novembre 2024 (riportati nella tabella dell'Accordo 25 novembre 2024) sono comprensivi degli importi AFAC (acconto su futuri aumenti contrattuali) previsti dal Verbale di accordo economico del 21 dicembre 2023

Settore odontotecnica

Livello	Retribuzione tabellare al 30/11/2024*	Retribuzione tabellare a partire dal			
		1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026
1S	2.035,25	2.103,82	2.138,11	2.172,40	2.184,74
1	1.840,69	1.902,71	1.933,72	1.964,73	1.975,89
2	1.743,58	1.802,33	1.831,70	1.861,07	1.871,64
3	1.576,12	1.629,22	1.655,77	1.682,32	1.691,88
4	1.484,00	1.534,00	1.559,00	1.584,00	1.593,00
5	1.421,25	1.469,14	1.493,08	1.517,02	1.525,64
6	1.367,45	1.413,52	1.436,56	1.459,60	1.467,89

(*) Gli importi della retribuzione tabellare al 30 novembre 2024 (riportati nella tabella dell'Accordo 25 novembre 2024) sono comprensivi degli importi AFAC (acconto su futuri aumenti contrattuali) previsti dal Verbale di accordo economico del 21 dicembre 2023

Quota rinnovo contrattuale

Viene disposto che le aziende effettueranno una ritenuta di **30,00 euro** sulla **retribuzione** del mese di **aprile 2025** a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale. I **datori, entro il 31 gennaio 2025**, dovranno portare a **conoscenza dei lavoratori** la suddetta previsione, e questi ultimi avranno 10 giorni di tempo (termine perentorio) a partire da tale scadenza per fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda. Le imprese dovranno **versare** le somme in questione **entro il mese di aprile 2025** sul seguente c/c bancario IBAN: IT 68G0100503200000000045109 - presso BNL - intestato a FIM, FIOM, UILM.

La ritenuta **non va applicata** ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FIM - CISL, FIOM - CGIL, UILM - UIL, ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, in quanto già compresa in tale quota, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto.

Formazione Continua

A favore di ciascun lavoratore è previsto il riconoscimento di **16 ore** (prima 8 ore) di formazione da esercitare **ogni triennio** per percorsi di formazione attinenti all'attività aziendale di riferimento, da effettuare durante l'orario di lavoro in modo concordato con l'azienda. Le ore di formazione eventualmente non fruite potranno essere utilizzate entro il biennio successivo.

Preavviso

L'accordo di rinnovo prevede la ridefinizione dei termini di preavviso (espressi in giorni di calendario) relativamente agli operai del settore metalmeccanica e installazione di impianti ed agli operai del settore orafi, argentieri ed affini.

Il licenziamento del lavoratore non in prova e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso fissato nelle seguenti misure.

Anzianità di servizio	Livello	Durata (giorni di calendario)
Inferiore a 5 anni	5° e 6°	20
	3° e 4°	25
Da 6 a 10 anni	5° e 6°	25
	3° e 4°	30
Superiore a 10 anni	5° e 6°	30
	3° e 4°	35

Lavoro a tempo parziale

Il lavoro supplementare verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle ore giornaliere pattuite e delle 40 ore settimanali. Per le ore svolte oltre i limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario.

Contratto a tempo determinato

Vengono definite le **causali** per stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a termine per periodi successivi ai primi 12 mesi ed entro i limiti massimi di legge, in particolare:

- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari.

Apprendistato professionalizzante

A partire dal **1° gennaio 2025** i lavoratori assunti con contratto di apprendistato **maturano gli scatti di anzianità**. Per gli apprendisti **già in forza** al 1° gennaio 2025, la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini del riconoscimento degli scatti decorre sempre dal 1° gennaio 2025. L'**importo** dello **scatto** di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è pari a **10,00 euro**, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva e l'erogazione va effettuata con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti.

Dal **periodo di paga successivo** a quello di **termine del periodo formativo** del contratto di apprendistato, gli **importi** degli aumenti periodici già maturati saranno **rivalutati** ai **valori** previsti dal CCNL per il **livello finale** in cui viene inquadrato il lavoratore. La **frazione del biennio**, in corso al momento del **passaggio in qualifica**, sarà **utile** agli effetti della maturazione del **successivo aumento periodico** relativo al livello di inquadramento conseguito.

Nel restare a disposizione, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA